Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 febbraio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — *Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano* e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **844.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 63 a 72, relativi alla facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 63. — Il corso di laurea in ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Geometria;
4) Disegno (meccanico);
5) Fisica I.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Chimica applicata:

Triennio di applicazione:

10) Arte mineraria;
11) Elettrotecnica;
12) Fisica tecnica;
13) Geologia;
14) Giacimenti minerari;
15) Macchine;
16) Meccanica applicata alle macchine
17) Mineralogia e petrografia;
18) Scienza delle costruzioni;

19) Topografia;
20) Elementi di arte mineraria;
21) Geofisica mineraria;
22) Meccanica dei fluidi;
23) Preparazione dei minerali;
24) Tecnica delle costruzioni;
25)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle indicate nell'art. 68.

Art. 64. — Il corso di laurea in ingegneria civile è distinto nelle seguenti tre sezioni: edile, idraulico, trasporti; esso comprende i seguenti insegnamenti:

Insegnamenti comuni alle tre sezioni:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (architettonico);
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale.

Triennio di applicazione:

10) Scienza delle costruzioni;
11) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) Fisica tecnica;
13) Elettrotecnica;
14) Idraulica;
15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) Tecnica delle costruzioni;
17) Architettura tecnica;
18) Topografia.

Insegnamenti specifici per ciascuna sezione:

SEZIONE EDILE

Triennio di applicazione:

19) Sistemi di informazione;
20) Architettura e composizione architettonica;
21) Economia e diritto;
22) Estimo e contabilità dei lavori;
23) Scienza delle costruzioni II;
24) Tecnica urbanistica;
25)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle indicate nell'art. 68.

SEZIONE IDRAULICA

Triennio di applicazione:

19) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
20) Costruzioni idrauliche;
21) Economia e diritto;
22) Estimo e contabilità dei lavori;
23) Scienza delle costruzioni II;
24) Geologia applicata;
25) Complementi di idraulica;
26)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 68.

SEZIONE TRASPORTI

Triennio di applicazione:

19) Economia;
20) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
21) Tecnica ed economia dei trasporti;
22) Tecnica della circolazione stradale;
23) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
24) Tecnica urbanistica;
25)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 68.

Art. 65. — Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (meccanica);
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale.

Triennio di applicazione:

10) Chimica applicata;
11) Costruzioni di macchine;
12) Elettrotecnica;
13) Fisica tecnica;
14) Idraulica (meccanica dei fluidi);
15) Impianti meccanici;
16) Macchine;
17) Meccanica applicata alle macchine;
18) Scienza delle costruzioni;
19) Tecnologie meccaniche;
20) Complementi di matematica;
21) Controlli automatici;
22) Economia ed organizzazione aziendale;
23) Misure meccaniche, termiche e collaudi;
24) Progetti di macchine;
25) Tecnica delle costruzioni;
26)-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 68.

Art. 66. — Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria.

2° *Anno*:
6) Analisi maematica II;
7) Chimica organica;
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale.

Triennio di applicazione:

10) Complementi di chimica;
11) Chimica applicata;
12) Chimica fisica;
13) Chimica industriale;
14) Elettrochimica;
15) Elettrotecnica;
16) Fisica tecnica;
17) Impianti chimici;
18) Macchine;
19) Meccanica applicata alle macchine;
20) Meccanica dei fluidi;
21) Metallurgia;
22) Principi di ingegneria chimica;
23) Scienza delle costruzioni;
24) Strumentazione, misure e collaudi;
25-30) Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 68.

Art. 67. — I corsi necessari per raggiungere, per ogni singolo corso di laurea, il numero totale degli insegnamenti previsto nei piani stessi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, verranno, per ciascun indirizzo, precisati anno per anno dalla facoltà, traendoli o fra le materie obbligatorie per altri corsi di laurea e indirizzi o fra quelle complementari di cui al successivo art. 68. La facoltà potrà inoltre proporre con la stessa modalità, ulteriori indirizzi di specializzazione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53; e predisporre, anno per anno, piani alternativi nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 68. — Insegnamenti complementari:

Acquedotti, bonifiche e fognature;
Analisi dei sistemi;
Analisi e riconoscimento dei minerali;
Analisi delle strutture territoriali;
Analisi sperimentale delle tensioni;
Applicazione di geometria descrittiva;
Architettura e composizione architettonica II;
Architetture degli interni;
Calcolo automatico delle strutture;
Calcolo numerico;
Campinatura e valutazione dei giacimenti;
Chimica analitica;
Chimica macromolecolare;
Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi;
Combustibili e lubrificanti;
Complementi di elettrotecnica;
Complementi di idraulica;
Complementi di mineralogia e petrografia;
Complementi di geofisica mineraria;
Complementi di chimica fisica;
Corrosione e protezione;
Costruzioni automobilistiche e ferroviarie;
Costruzioni di macchine II;
Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti II;
Costruzioni elettromeccaniche;
Costruzioni marittime;
Costruzioni metalliche;
Difesa del suolo;
Dinamica delle strutture e ingegneria sismica;
Economia;
Economia industriale;
Elaboratore elettronico nella progettazione, costruzione e conduzione degli impianti chimici;
Elementi delle macchine;
Elettronica applicata;
Estimo, economia e legislazione mineraria;
Fotogrammetria;
Generatori di vapore, e tecnica della combustione;
Geochimica;
Geofisica applicata;
Geologia applicata;
Geologia applicata per minerari;
Geologia degli idrocarburi;
Idrologia tecnica;
Impianti di sollevamento e trasporto;
Impianti elettrici;
Impianti mineralurgici;
Impianti minerari;
Impianti meccanici II;
Impianti petrolchimici;
Impianti speciali idraulici;
Impianti tecnici edili;
Industrializzazione ed unificazione dell'edilizia;
Industrie agrarie ed alimentari;
Ingegneria delle reazioni chimiche;
Ingegneria sanitaria;
Inquinamento e tecniche di prevenzione;
Macchine di sollevamento e trasporto;
Macchine II;
Macchine e centrali elettriche;
Macchine elettriche;
Meccanica applicata II;
Meccanica delle terre e fondazioni;
Meccanica delle rocce;
Metodi matematici per l'ingegneria;
Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
Misure elettriche;
Organizzazione dei cantieri;
Ottimazione economica degli impianti chimici;
Paleontologia;
Ponti e strutture speciali;
Procedimenti analitici nei processi ed operazioni unitarie;
Programmazione degli impianti meccanici e manutenzione programmata;
Prospezione geomineraria;
Resistenza e sicurezza delle costruzioni;
Ricerca operativa;
Rilievo e restauro dei monumenti;
Scienza dei metalli;
Sistemazione dei bacini idrografici;
Sistemi di informazione;
Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
Stabilità e dinamica dei sistemi;
Stechiometria industriale;
Storia dell'architettura;
Strumentazione e misure elettroniche;
Tecnica del freddo;
Tecnica degli scavi e delle gallerie;
Tecnica dei sondaggi;
Tecnica delle miniere;
Tecnica ed economia dei trasporti II;
Tecnologia di lavorazione degli alti polimeri;
Tecnologie generali;
Tecnologie speciali metallurgiche;

Teoria e sviluppo dei processi chimici;
Teoria dei modelli;
Termocinetica e termodinamica applicata;
Termofluidodinamica delle macchine;
Teoria e tecnica della pianificazione;
Trattamento dei solidi;
Trazione elettrica;
Urbanistica II;
Utilizzazione delle risorse idriche;
Vibrotecnica.

Art. 69. — I corsi elencati negli articoli precedenti hanno la durata di un anno accademico.

Gli insegnamenti predetti sono di regola integrati da esercitazioni secondo quanto stabilità di volta in volta il consiglio di facoltà e verrà comunicato dal manifesto degli studi.

All'inizio di ogni anno accademico la facoltà delibera l'orario delle lezioni e il numero di ore di lezione e di esercitazione per ogni insegnamento.

Art. 70. — Gli esami consistono in prove orali, che possono essere integrate da prove scritte, grafiche e pratiche secondo modalità che, per ciascuna prova, vengono stabilite dal consiglio di facoltà ai fini della ammissione agli esami predetti; le firme di frequenza ottenute hanno validità di 6 anni.

Art. 71. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere la iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Al termine del secondo anno di corso lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Il numero di esami per ciascun corso di laurea, è fissato in 30 annuali od equivalenti.

Per essere ammessi all'esame di laurea gli studenti debbono aver superato, nel numero stabilito, gli esami relativi agli insegnamenti elencati negli articoli 63, 64, 65, 66, integrati con quelli riportati nell'art. 68, ovvero tutti gli esami dei piani individuali, approvati dalla facoltà ai sensi di legge.

Art. 72. — L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di un'opera di ingegneria, nell'esecuzione di uno studio di carattere monografico anche teorico o di una ricerca sperimentale, il cui argomento dovrà inquadrarsi nel corso di laurea e nell'orientamento scelto dallo studente (tesi di laurea);

b) in una prova orale comprendente la discussione sulla tesi di laurea con eventuali richiami ai vari insegnamenti della facoltà.

Art. 73. — Il programma degli studi che debbono essere compiuti e degli esami che debbono essere sostenuti presso la facoltà dagli ingegneri del Corpo statale delle miniere viene, per ciascuno di essi, deliberato dal consiglio di facoltà con l'intervento del capo del Corpo delle miniere o di un suo rappresentante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1974, n. **845.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona.

N. 845. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. **20.**

Modificazione allo statuto dell'ente assistenza sociale « Il Salvatore », in Roma.

N. 20. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la modificazione allo art. 2 dello statuto dell'ente assistenza sociale « Il Salvatore », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, n. 1108.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. **21.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena », in Roma.

N. 21. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione «Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. **22.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della provincia italiana delle religiose francescane piccole suore degli orfani, in Roma.

N. 22. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Suore francescane di Seillon », assunta dalla provincia italiana delle religiose francescane piccole suore degli orfani, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. **23.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia della Natività della Beata Maria Vergine dell'ordine della SS.ma Trinità (Trinitari), in Napoli.

N. 23. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia della Natività della Beata Maria Vergine dell'ordine della SS.ma Trinità (Trinitari), in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. **24.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera Achille Grandi », in Padova.

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Opera Achille Grandi », in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 127.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Piemonte »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Enrico Sandrelli, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Secondino Piasco, primo referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte in sostituzione del dott. Enrico Sandrelli.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 88

(1224)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1974.

Composizione degli organi di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Unione italiana di tiro a segno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, che ha disposto il passaggio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della difesa; ha sciolto gli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale ed ha dettato norme per la loro ricostituzione, previa devoluzione delle attribuzioni e dei poteri esercitati dagli organi disciolti ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la difesa;

Ravvisata l'esigenza di ricostituire tali organi ordinari di amministrazione, adeguandoli nella composizione a quelli propri del Comitato olimpico nazionale, in quanto l'Unione italiana di tiro a segno è una federazione sportiva inquadrata nel Comitato stesso;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo dell'Unione italiana di tiro a segno è composto:

a) del presidente, eletto, fra gli iscritti alle sezioni di tiro a segno nazionale, dai rappresentanti delle sezioni stesse riuniti in assemblea;

b) di tre consiglieri, nominati dal Ministro per la difesa, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze;

c) di quattro consiglieri, eletti, tra i soci delle sezioni di tiro a segno nazionale con almeno due anni di anzianità di iscrizione, dall'assemblea di cui alla lettera *a*).

Le elezioni del presidente e dei quattro consiglieri previsti dalle lettere *a*) e *c*) saranno sanzionate dal Ministro per la difesa.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dei conti dell'Unione italiana di tiro a segno, nominato ogni quadriennio dal Ministro per la difesa, è composto:

di un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

di un rappresentante del Ministero della difesa;

di un rappresentante del C.O.N.I.;

di un rappresentante dell'U.I.T.S., scelto fra gli iscritti alla sezione di Roma.

Art. 3.

I consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno nazionale sono composti:

a) di tre oppure cinque consiglieri, a seconda che la sezione interessata conti meno o più di cinquecento iscritti, eletti fra gli iscritti alla sezione dall'assemblea degli stessi;

b) di un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno;

c) di un delegato del comune in cui ha sede la sezione.

Il presidente è eletto tra i consiglieri, dai consiglieri stessi e dai delegati di cui alle lettere *b*) e *c*).

Le elezioni dei consiglieri e, successivamente, del presidente, saranno convalidate dall'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 4.

Le elezioni del presidente e dei consiglieri dell'Unione italiana di tiro a segno nonchè le elezioni dei consiglieri e dei presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale avranno luogo ogni quadriennio, secondo norme compilate dal consiglio direttivo dell'Unione, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, e approvate dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1974

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1975
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 224

(1287)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1974.

Attribuzione alle provincie di Trento e di Bolzano della quota variabile di tributi erariali per l'anno 1973.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle provincie medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che l'ultima parte del primo comma del citato art. 8 stabilisce che le somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile sono maggiorate in misura da determinarsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entràta in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima, nella quota dei 7/10 ai sensi dell'art. 60 del precedente testo statutario;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle provincie di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive dell'imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle provincie;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle provincie di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nell'imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle provincie autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1973, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% dell'imposta sul valore aggiunto;

90% dell'imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è, altresì, attribuita alle provincie autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione che sarà

determinata, ai sensi del citato art. 8, in modo che complessivamente la somma attribuita alle provincie stesse ammonti a L. 19.080.399.060.

Detta somma sarà ripartita fra le due provincie in modo da integrare, con il provento delle quote di tributi assegnate con il precedente art. 1, la somma convenuta di lire 21.000 milioni per ciascuna provincia.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori il versamento alle rispettive provincie autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

L'onere derivante dall'attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1807 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 27

(1289)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato geologico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, che istituisce il comitato geologico;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato ricostituito il comitato geologico per il triennio 8 luglio 1974-7 luglio 1977;

Considerato che l'ing. Sabattino Meneganti, vice direttore generale delle miniere, è stato trasferito all'ufficio minerario di Napoli;

Considerato che la funzione di vice direttore generale delle miniere è stata conferita, a decorrere dal 2 ottobre 1974, all'ing. Silvano Santini;

Decreta:

L'ing. Silvano Santini, vice direttore generale delle miniere, è chiamato a far parte del comitato geologico, ai sensi della lettera *h*) dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, in sostituzione dell'ing. Sabattino Meneganti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1974
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 114

(1024)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.

Nomina della commissione per gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà vegetali per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44, del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione ai predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità, per scadenza del mandato conferito con decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, di procedere al rinnovo, per il triennio 1975-77, della predetta commissione;

Viste le proposte formulate dall'Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali, dalla Associazione nazionale costitutori razze vegetali, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana, dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, dall'Alleanza nazionale dei contadini e dall'Unione coltivatori italiani, con le quali vengono designati i propri rappresentanti;

Decreta:

La commissione di cui alle premesse, prevista dall'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è costituita per il triennio 1975-77, come segue:

Presidente:

Zangara dott. Luigi, direttore dell'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Membri:

Bianchi prof. Angelo;
Haussmann prof. Giovanni;
Orsi prof. Sergio;
Gambassi dott. Mariano;

Maliani prof. Cirillo, in rappresentanza dei costitutori di novità vegetali;
Morelli Niccolò, in rappresentanza dei produttori di sementi;
Vannicola dott. Paolo e Stringa per. agr. G. Luigi, in rappresentanza degli agricoltori;
Viali dott. Giorgio e Cortelli dott. Carlo, in rappresentanza dei coltivatori diretti.

La commissione potrà di volta in volta essere integrata da due esperti delle specie cui appartengono le varietà in esame.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 9 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

(988)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Innsbruck (Austria).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia a Innsbruck (Austria) è modificata come segue: i Länder del Tirolo, Salisburgo e Vorarlberg.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: RUMOR

(1147)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1975.

Autorizzazione alla società SAI - Società assicuratrice industriale, in Torino, ad emettere polizze fidejussorie, a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;
Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;
Vista la domanda prodotta dalla Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino;
Visto il parere espresso dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(1094)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1975.

Approvazione della convenzione stipulata fra la compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., in Milano e la Latina Renana assicurazioni S.p.a., in Bologna, per il trasferimento volontario del portafoglio dei rami di responsabilità civile autoveicoli e natanti (e rischi accessori) ed automobili rischi diversi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;
Visto il verbale in data 26 giugno 1974, dal quale risulta che l'assemblea ordinaria degli azionisti della compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha deliberato di trasferire volontariamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, all'altra società del gruppo, Renana assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, il portafoglio-polizze esistente al 31 dicembre 1974 del ramo di responsabilità civile autoveicoli e natanti e rischi accessori, nonché del ramo automobili (incendio e furto autoveicoli);
Visto il verbale in data 24 giugno 1974, dal quale risulta che l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Renana assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, ha deliberato di assumere il portafoglio-polizze di cui trattasi;
Visto il verbale in data 8 novembre 1974, dal quale risulta che l'assemblea straordinaria degli azionisti di detta società ha deliberato di modificare la denominazione sociale da « Renana assicurazioni S.p.a. » a quella di « Latina Renana assicurazioni S.p.a. »;
Vista la convenzione stipulata tra le due società in data 10 novembre 1974, per l'esecuzione del suindicato trasferimento volontario di portafoglio e la perizia allegata alla convenzione stessa intesa alla valutazione del portafoglio-polizze oggetto del trasferimento;

Ritenuto che la predetta convenzione stabilisce adeguatamente termini e modalità del trasferimento stesso, regolando il passaggio fra le parti dei diritti e oneri relativi al portafoglio trasferito, in particolare per quanto attiene alle riserve premi e sinistri;

Considerato che nel trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Vista la richiesta presentata dalle due richiamate società per l'approvazione della convenzione;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia, la convenzione stipulata in data 10 novembre 1974, in ordine alle deliberazioni citate nelle premesse, fra la compagnia Latina di assicurazioni Società per azioni, con sede in Milano, e la società Latina Renana assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, per il trasferimento volontario, dalla prima alla seconda società. con decorrenza 1° gennaio 1975 e secondo i termini e le modalità di cui alla convenzione stessa, del portafoglio-polizze esistente al 31 dicembre 1974 dei rami responsabilità civile autoveicoli e natanti (e rischi accessori) ed automobili rischi diversi (polizze « abbinate » e non, che coprono e rischi incendio e furto e gli altri rischi attinenti ai veicoli a motore o ai natanti).

Roma, addì 31 gennaio 1975

(1149) p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Mostra internazionale della saldatura e delle costruzioni saldate », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale della saldatura e delle costruzioni saldate » che avrà luogo a Genova dal 31 maggio all'8 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXV Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini » che avrà luogo ad Ancona dal 21 al 29 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° febbraio 1975

(1026) p. *Il Ministro*: CARENINI

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.

Sostituzione del presidente del comitato per la liquidazione dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 19 gennaio 1974, n. 9;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 1956/II/23 con il quale è stato costituito il comitato per la liquidazione dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;

Vista la lettera 25 gennaio 1975 con la quale il dottor Girolamo Marsocci, delegato a presiedere detto comitato, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che appare opportuno accettare tali dimissioni e conseguentemente far luogo alla nomina del comm. Assuero Poggioni, direttore generale dei ruoli I.S.E.S., quale membro del comitato per la liquidazione dell'I.S.E.S., con l'incarico di presiederlo;

Decreta:

Il comm. Assuero Poggioni, direttore generale dei ruoli I.S.E.S., è nominato membro del comitato per la liquidazione dell'I.S.E.S., in sostituzione del dott. Girolamo Marsocci, ed è delegato a presiederlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

(1150) *Il Ministro*: BUCALOSSI

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Liguria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1974, numero 22400, con il quale è stato approvato l'elenco delle foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato trasferite alla regione Liguria per un totale di ettari 6.201,14.29;

Visti i verbali in data 25 novembre 1974 con i quali si è provveduto alla consegna delle foreste medesime alla regione Liguria;

Constatato che secondo gli accertamenti effettuati in sede di consegna, sulla base delle risultanze della conservatoria delle ipoteche e degli uffici tecnici erariali competenti, la superficie effettivamente consegnata è di ettari 6.199,74.67;

Ritenuto di procedere alle rettifiche previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale 10 maggio 1974 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Liguria in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. L'allegato elenco sostituisce a tutti gli effetti quello allegato al decreto ministeriale 10 maggio 1974, n. 22400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE LIGURIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Monte Ceppo	Imperia	Baiardo	538,82.48	
		Molini di Triora	417.02.72	
		Montalto Ligure	65,73.33	1.021,58.53
Testa d'Alpe	Id.	Rocchetta Nervina	139,72.60	139,72.60
Gerbonte	Id.	Triora-Realdo	621,79.48	621,79.48
Barbottina	Id.	Calizzano	244,25.00	244,25.00
Cadibona	Savona	Savona	220,07.49	
		Quiliano	0,02.79	220,10.28
Deiva	Id.	Sassello	797,89.83	797,89.83
Tiglieto	Genova	Tiglieto	52,13.90	52,13.90
Lerona	Id.	Arenzano	1.312,52.88	
		Cogoleto	325,27.50	1.637,80.38
La Fama	Id.	Genova	4,34.00	4,34.00
Lame	Id.	Rezzoaglio	283,04.30	283,04.30
Monte Zatta	Id.	Borzonasca	68,89.90	
		Mezzanego	29,60.40	98,50.30
Monte Penna	Id.	S. Stefano Aveto	594,49.14	
		Borzonasca	5,98.94	600,47.94
Monte Gottero	La Spezia	Varese Ligure	478,08.13	478,08.13
			Totale . . .	6.199,74.67

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto l'art. 31, primo comma, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1975 con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975;

Considerato che per il mese di febbraio 1975 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 1.200 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,75 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 261

(1566)

DECRETO PREFETTIZIO 3 febbraio 1975.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Vercelli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio precedente decreto n. 730/1.15.3/Divisione 3ª in data 15 gennaio 1972 con cui venne costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1972-74;

Considerato che necessita provvedere alla rinnovazione del predetto consesso per il triennio 1975-77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1975-77, risulta così composto:

Presidente:

il prefetto.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Vercelli;

l'ingegnere capo del genio civile di Vercelli;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli;

il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Vercelli;

l'ufficiale medico militare più elevato in grado residente a Vercelli;

l'ufficiale sanitario del comune di Vercelli;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Componenti di nomina prefettizia:

Goria dott. Francesco, medico condotto;

Corradino prof. Luigi, presidente di amministrazione ospedaliera;

Cioffari prof. Angelo, direttore sanitario di ospedale;

Rodari prof. Tomaso, primario medico ospedaliero;

Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo ospedaliero;

Cappio dott. Massimo, dottore in medicina e chirurgia;

Bottura prof. Gianni, dottore in medicina e chirurgia;

Gaito dott. Genesio, primario pediatra ospedaliero;

Allario Caresana avv. Giorgio, esperto nelle materie amministrative;

Castelli dott. ing. Edoardo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Isola dott. ing. Lorenzo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Carenzo dott. Piero, rappresentante dell'ordine dei medici;

Simonelli dott. Sergio, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Orillier dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Cornero Maria Ausilia, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Bertacco Albina, rappresentante del collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Pessano Giuseppe, rappresentante del collegio provinciale tecnici di radiologia medica;

Di Taranto dott. Pietro, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Cornaglia dott. Pietro, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Giuliodibari dott. Antonio, rappresentante dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione del Ministero della sanità, dott. Giuseppe Marrone.

Vercelli, addì 3 febbraio 1975

Il prefetto: VACCARO

(1232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1975, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 115, è stata dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al recupero disposto in seguito al decreto ministeriale 30 novembre 1968 e di cui al ricorso straordinario proposto il 20 marzo 1968 dall'aiutante principale Fracassi Giuseppe, avverso il predetto decreto ed è stato respinto il ricorso per la parte afferente i benefici combattentistici attribuiti con lo stesso decreto del 30 novembre 1968.

(1156)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Magnacavallo

Con decreto 6 settembre 1974, n. 908/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati già costituenti l'alveo abbandonato del Dugale Lotto in comune di Magnacavallo (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappali 3 (mq 8910) e 4 (mq 2590) della superficie complessiva di mq 11500 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 27 marzo 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(948)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 302, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 50 mappale 283 della superficie di mq 4624 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 febbraio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(949)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di vecchio alveo in comune di Cittadella

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 115, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di vecchio alveo della Roggia Michela in comune di Cittadella (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. VII, mappali 30 1/4 (mq 250) e 30 1/6 (mq 270) della superficie complessiva di mq 520 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 1° settembre 1965 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(950)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo abbandonato in comune di Pozzaglia

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 64, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di alveo abbandonato in sinistra del fiume Turano in comune di Pozzaglia (Rieti), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20 mappale 76 parte, della superficie di mq 1331 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 maggio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rieti; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(952)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnica del restauro urbano presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia è vacante la cattedra di tecnica del restauro urbano alla cui copertura l'istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del corpo accademico del predetto istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1378)

Vacanza della seconda cattedra di storia della lingua italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la seconda cattedra di storia della lingua italiana la cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1379)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1380)

Vacanza della cattedra di psicologia della percezione presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova è vacante la cattedra di psicologia della percezione alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1381)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1382)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(868/M)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(869/M)

Autorizzazione al comune di San Donaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di San Donaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(870/M)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(871/M)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.101.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(872/M)

Autorizzazione al comune di Ripabottoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Ripabottoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(873/M)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(874/M)

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Castelbottaccio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(875/M)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.476.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(876/M)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(877/M)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(878/M)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.029.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(879/M)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(880/M)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(881/M)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.268.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(882/M)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(883/M)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.961.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(884/M)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(885/M)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Aliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(886/M)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(887/M)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Racale (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(888/M)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(889/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.073.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(890/M)

Autorizzazione al comune di Nereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Nereto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(891/M)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(892/M)

Autorizzazione al comune di Paterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Paterno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(893/M)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Percile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(894/M)

Autorizzazione al comune di Porto Azzurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Porto Azzurro (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.363.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(895/M)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(896/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(897/M)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.569.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(898/M)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(899/M)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(900/M)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(901/M)

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Buonalbergo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(902/M)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(903/M)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(904/M)

Autorizzazione al comune di San Mango sul Calore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di San Mango sul Calore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(905/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(906/M)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Petruro Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.316.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(907/M)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Parolise (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.136.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(908/M)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(909/M)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.407.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(910/M)

Autorizzazione al comune di Monte Urano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Monte Urano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(911/M)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(912/M)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.737.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(913/M)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(914/M)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(915/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.546.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(916/M)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(917/M)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Pastena (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.201.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(918/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(919/M)

Autorizzazione al comune di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Castrocielo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(920/M)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(921/M)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(922/M)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(923/M)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(924/M)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Falvaterra (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.414.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(925/M)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(926/M)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.005.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(927/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 20 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637,55	637,55	637,50	637,55	636,75	637,50	637,50	637,55	637,55	637,50
Dollaro canadese	636 —	636 —	635,70	636 —	634,80	636 —	636 —	636 —	636 —	636 —
Franco svizzero	257,42	257,42	256,70	257,42	257,30	257,40	257,66	257,40	257,42	257,40
Corona danese	115,40	115,40	115,45	115,40	115,43	115,35	115,33	115,40	115,40	115,40
Corona norvegese	127,31	127,31	127,30	127,31	127,75	127,30	127,20	127,31	127,31	127,30
Corona svedese	160,40	160,40	160,30	160,40	160,70	160,35	160,31	160,40	160,40	160,40
Fiorino olandese	265,63	265,63	265,60	265,63	265,27	265,65	265,60	265,63	265,63	265,60
Franco belga	18,3550	18,3550	18,35	18,3550	18,3475	18,40	18,37	18,355	18,35	18,35
Franco francese	149,23	149,23	149,20	149,23	148,75	149,25	149,10	149,23	149,23	149,20
Lira sterlina	1527,25	1527,25	1528,10	1527,25	1526,10	1527,30	1527 —	1527,25	1527,25	1527,25
Marco germanico	274,425	274,425	273,78	274,425	274,10	274,40	274,15	274,425	274,42	274,40
Scellino austriaco	38,70	38,70	38,65	38,70	38,60	38,65	38,63	38,70	38,70	38,70
Escudo portoghese	26,35	26,35	26,28	26,35	26,35	26,40	26,35	26,35	26,35	26,35
Peseta spagnola	11,35	11,35	11,3650	11,35	11,35	11,30	11,36	11,36	11,35	11,35
Yen giapponese	2,192	2,192	2,20	2,192	2,1850	2,20	2,1890	2,192	2,19	2,19

Media dei titoli del 20 febbraio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,850
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,725
» 5 % (Ricostruzione)	93,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,675
» 5 % (Città di Trieste)	91,475
» 5 % (Beni esteri)	89,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,650
» 5,50 % » » 1968-83	81,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,100
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,225
» poliennali 7 % 1978	95,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	637,525
Dollaro canadese	636 —
Franco svizzero	257,03
Corona danese	115,365
Corona norvegese	127,255
Corona svedese	160,355
Fiorino olandese	265,615
Franco belga	18,362
Franco francese	149,165
Lira sterlina	1527,125
Marco germanico	274,287
Scellino austriaco	38,665
Escudo portoghese	26,55
Peseta spagnola	11,36
Yen giapponese	2,19

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 17 gennaio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Mocerino Catterina, nata ad Afragola il 26 maggio 1908. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 7.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 gennaio 1975

(759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castiglione della Pescaia

Con decreto 7 ottobre 1974, n. 81225, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 1020 sito in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), riportato al catasto del comune stesso al foglio 80 particella 327 1/2 della superficie.

(1154)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Nardò

Con decreto interministeriale 20 luglio 1974, n. 72499, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sono stati trasferiti dal demanio al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreno siti in comune di Nardò (Lecce) della superficie complessiva di mq 2034 e iscritti nel catasto di quel comune al foglio 11 part. 152.

(1155)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 febbraio 1974, concernente la « Revoca su rinuncia alla ditta A. e G. Giangrasso, con sede in Milano, dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata "Creopulmon" (decreto di revoca n. 4369/R) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 27 aprile 1974, alla pag. 2981, al primo comma del dispositivo, dove è scritto: « ... nelle preparazioni *pomata*, supposte adulti e supposte bambini », leggasi: « ... nelle preparazioni *sciroppo*, supposte adulti e supposte bambini ».

(1127)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni in Milano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 gennaio 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni in Milano, in liquidazione coatta, il prof. Alberto Bertoni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dello art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(960)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale 17 dicembre 1974, n. 3511 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. numero 50/128 nella seduta del 15 gennaio 1975), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale relativa alle aree stralciate dal piano per l'edilizia economica e popolare adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 settembre 1973, n. 433, dal comune di Forlì.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 29 gennaio 1975, n. 64, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(961)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense

Con delibera della giunta regionale 17 dicembre 1974, n. 3586 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 96/144 nella seduta del 15 gennaio 1975), è stata approvata la variante al piano regolatore generale relativa all'inclusione di norme transitorie alle norme di attuazione del piano regolatore generale adottata dal comune di San Secondo Parmense (Parma) con deliberazione consiliare 3 dicembre 1973, n. 54.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 29 gennaio 1975, n. 63, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(962)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Pomigliano d'Arco

Con decreto del presidente della regione 25 gennaio 1975, n. 214, sulla base della deliberazione di giunta regionale 14 novembre 1974, n. 6190, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) adottato con deliberazione consiliare 20 dicembre 1973, n. 103, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con lo stesso decreto in conformità di quanto deciso dal comune interessato con la deliberazione di controdeduzioni 22 aprile 1974, n. 223, sono state respinte le sei opposizioni avanzate dalle ditte: *a*) Coppola Rosa; *b*) Coppola Biagio; *c*) Coppola Carmine Maria; *d*) Antignani Felice ed altri; *e*) Eugenio Iasiello; *f*) Antignani Felice.

(1162)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Filadelfia

Con decreto del presidente della regione 17 settembre 1974, n. 1064, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 331, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Filadelfia (Catanzaro), con atto consiliare 1° settembre 1972, n. 131.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1040)

Approvazione del piano particolareggiato del comune di Marina di Gioiosa Jonica

Con decreto del presidente della regione 17 settembre 1974, n. 1065, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 324, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, relativo alla 1ª zona di espansione del comune di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 30 maggio 1970, n. 14.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(963)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Varapodio

Con decreto del presidente della regione 26 agosto 1974, n. 899, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n 343, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Varapodio (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 15 novembre 1973, n. 28.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1161)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bagnara Calabra

Con decreto del presidente della regione 26 agosto 1974 n. 906, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n. 335, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 20 novembre 1971, n. 62

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni

(1035)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Caraffa del Bianco.

Con decreto del presidente della regione 26 agosto 1974 n. 897, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 321, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 4 dicembre 1971, n. 102

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942. n. 1150. e successive modificazioni ed integrazioni

(1036)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Molochio

Con decreto del presidente della regione 17 settembre 1974, n. 1061, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 11 luglio 1974, n. 329, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Molochio (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atti consiliari 19 gennaio 1974, n. 17 e 27 novembre 1971, n. 23.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1037)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Giffone

Con decreto del presidente della regione 26 agosto 1974, n. 902, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 323, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Giffone (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 29 agosto 1971, n. 27.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1034)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Zambrone

Con decreto del presidente della regione 14 gennaio 1975, n. 73, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 372, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Zambrone (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 11 agosto 1971, n. 37.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1038)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Siderno

Con decreto del presidente della regione 6 settembre 1974, n. 1052, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 328, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Siderno (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 19 gennaio 1972, n. 23.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1039)

REGIONE UMBRIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castiglione del Lago

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 dicembre 1974, n. 1151, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castiglione del Lago (Perugia), adottato dal comune stesso con gli atti consiliari 15 marzo 1973, n. 28, 14 luglio 1973, n. 85 e 4 giugno 1974, n. 108.

(1208)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Magione

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 1974, n. 1147, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Magione (Perugia), adottato dal comune stesso con gli atti consiliari 22 dicembre 1971, n. 171, 11 agosto 1972, n. 108, 12 marzo 1974, n. 33, nonchè con le delibere di giunta 8 aprile 1974, n. 170 e 8 ottobre 1974, n. 363 e n. 364.

(1209)

Variante al piano regolatore generale del comune di Gubbio

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 dicembre 1974, n. 1172, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Gubbio (Perugia), adottata con la deliberazione consiliare 2 ottobre 1973, n. 301.

Il comune di Gubbio è stato altresì invitato a far pervenire alla regione Umbria l'attestazione dell'avvenuto deposito ai termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

(1210)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 18 ottobre 1974, n. 1538, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di vice referendario, indetto con decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1289;

Preso atto della comunicazione dell'on. Arrigo Boldrini, Vice Presidente della Camera, con la quale il medesimo ha fatto presente di non poter essere disponibile a presiedere la commissione suddetta;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

L'on. dott. Alessandro Pertini, Presidente della Camera, a decorrere dalla data del presente decreto, è chiamato a presiedere la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di vice referendario, di cui alle premesse, in sostituzione dell'on. Arrigo Boldrini, Vice Presidente della Camera.

Roma, addì 13 febbraio 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(1555)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 18 ottobre 1974, n. 1538, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di vice referendario, indetto con decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1289;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

L'on. dott. Ennio D'Aniello, deputato segretario, a decorrere dalla data del presente decreto, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di vice referendario, di cui alle premesse, in sostituzione dell'on. avv. Aristide Gunnella, già deputato segretario.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(1556)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli e per esame-colloquio, per il conferimento del posto di capo dell'ufficio stampa dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ENTE AUTONOMO « LA BIENNALE DI VENEZIA »

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esame-colloquio, per il conferimento del posto di capo ufficio stampa dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del presente bando, abbiano, oltre ai requisiti prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi, i seguenti:

1) età non inferiore a 30 anni e non superiore a 45 anni;
2) iscrizione all'albo dei giornalisti, categoria professionisti o pubblicisti;
3) la conoscenza di tre lingue straniere.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 700 e firmata dal concorrente, deve essere diretta al presidente dell'ente, San Marco, Cà Giustinian, Venezia, ed indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) certificato in carta bollata da L. 700 attestante l'iscrizione all'albo dei giornalisti, categoria professionisti o pubblicisti;

b) fotografia recente del concorrente, applicata su carta da bollo da L. 700, con firma autografa autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del bando;

c) ricevuta di vaglia postale attestante il pagamento a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » della tassa di L. 500, ai sensi delle disposizioni di legge;

d) eventuali titoli, documenti, pubblicazioni o studi comprovanti, ai fini del concorso, la competenza e capacità in materia del concorrente;

e) eventuali titoli di precedenza o preferenza, previsti in favore di coloro che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

f) elenco in carta semplice, in duplice copia, dei titoli presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta, controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio di segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni o studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti dagli aspiranti alla data della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

I candidati ammessi saranno invitati presso la sede dell'ente per sostenere un esame-colloquio pubblico diretto ad accertare la conoscenza di:

1) elementi di cultura generale con riferimento ai settori di attività dell'ente;
2) elementi di diritto attinenti alla professione giornalistica.

I candidati dovranno, inoltre dimostrare di conoscere tre lingue straniere, preferibilmente inglese, francese e tedesco, eseguendo per ciascuna lingua nel corso dell'esame-colloquio la traduzione di un brano dall'italiano e in italiano.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, per la prova di esame-colloquio sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal consiglio direttivo e composta come appresso:

1) un giornalista professionista iscritto nel relativo elenco da non meno di 15 anni;
2) tre docenti universitari;
3) segretario generale dell'ente.

La commissione è presieduta dal presidente dell'ente. Un funzionario dell'ente, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, assolverà le funzioni di segretario.

La commissione, a conclusione dei lavori, procederà alla formazione della graduatoria che, con i relativi atti del concorso, dovrà essere trasmessa al consiglio direttivo per l'approvazione.

Art. 7.

Il consiglio direttivo procederà alla nomina del candidato che risulterà primo nella graduatoria degli idonei.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella lettera di partecipazione della nomina stessa, fatto salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal consiglio direttivo dell'ente, ovvero non presenti i documenti indicati all'art. 8.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il consiglio direttivo può procedere alla nomina del concorrente che segue nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data della deliberazione con la quale è stata approvata la graduatoria.

Art. 8.

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta da bollo da L. 700:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Non sarà ritenuto valido il certificato medico rilasciato da persone diverse da quelle sopra indicate.

L'ente si riserva di sottoporre eventualmente il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia per accertare l'idoneità fisica ad attendere alle funzioni del posto da conferire;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della nomina.

Art. 9.

Al capo ufficio stampa, che viene inquadrato nella carriera direttiva, è corrisposto il trattamento economico pari al parametro 387 (426 dopo due anni), di cui al vigente regolamento organico sullo stato giuridico ed economico del personale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

E' in corso di approvazione un nuovo regolamento del personale, comportante un trattamento giuridico ed economico di più alto livello.

Agli effetti previdenziali il capo ufficio stampa è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, salvo l'opzione per l'iscrizione all'Istituto di previdenza dei giornalisti.

Il presidente: RIPA DE' MEANA

(1517)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, allo stesso corso di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari delle facoltà di magistero delle università degli studi e degli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1975.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento, negli esami prescritti per ogni anno accademico, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione II, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità, al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Domanda e documenti possono essere spediti per plico raccomandato con ricevuta di ritorno ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077) (1).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il termine per la presentazione delle domande ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda o dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso, mentre non saranno presi in considerazione, ai fini dell'eventuale valutazione, i documenti non redatti in conformità delle disposizioni vigenti.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato rilasciato dall'ispettore scolastico già competente, (circolare ministeriale n. 304, prot 3570 - Direlem Div. I del 30 novembre 1974, par. *A*, n. 3) attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo (Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo, sempreché sia stato riconosciuto, ai fini giuridici, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il riconoscimento deve chiaramente risultare dal relativo decreto del provveditore agli studi o da annotazione apposta sul certificato di servizio che precisi la parte del servizio non di ruolo riconosciuta ai fini giuridici);

2) un certificato (rilasciato dalle università o dagli istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1974-75.

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver già conseguito la laurea in materie letterarie o in pedagogia.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Documenti e pubblicazioni non allegati alla domanda di ammissione al concorso, non saranno presi in considerazione. Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi antecedenti. I documenti possono essere esibiti oltre che in originale e in copia notarile anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

---

(1) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici di provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 17 febbraio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(1516)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44 del 1° novembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1973, registro n. 58 Istruzione, foglio n. 1, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 21 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1973, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 2, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1180)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44 del 1° novembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973, restro n. 62 Istruzione, foglio n. 80, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970.

Nel medesimo Bollettino Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1973, registro n. 62 Istruzione, foglio n. 79, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1179)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di custode in prova presso lo osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44 del 1° novembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973, registro n. 78 Istruzione, foglio n. 67, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1963.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 10 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973, registro n. 78 Istruzione, foglio n. 68, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del predetto concorso.

(1181)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a venti posti di calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 30 maggio-6 giugno 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1974, registro n. 5 Istruzione, foglio n. 232, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a venti posti di calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1974, registro n. 5 Istruzione, foglio n. 233, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del predetto concorso.

(1176)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. **39**.

Disposizioni provvisorie concernenti le strutture e gli organici degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel supp. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione nuove divisioni, sezioni o servizi

Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato agli enti ospedalieri ed agli ospedali psichiatrici di realizzare nuove strutture, di istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle cliniche o degli istituti universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze di didattica e di ricerca.

Art. 2.

Autorizzazione della giunta regionale

L'autorizzazione a realizzare nuove strutture, ad istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi per specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali, è concessa agli enti di cui all'art. 1 dalla giunta regionale sentito il comitato di cui all'art. 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Organici del personale

Fino alla data di cui al primo comma dell'art. 1, è vietato agli enti ospedalieri ed agli ospedali psichiatrici di aumentare gli organici e di assumere anche temporaneamente nuovo personale in eccedenza alle dotazioni organiche.

Le assunzioni in via temporanea sono consentite soltanto per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio.

Art. 4.

Trasformazione posti di organici

Nell'ambito delle dotazioni organiche può essere autorizzata dalla giunta regionale, con la procedura prevista all'art. 2, la trasformazione di posti in relazione a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria.

A tal fine gli enti ospedalieri e gli ospedali psichiatrici devono adottare apposita deliberazione del consiglio di amministrazione comprovate la necessità della trasformazione dei posti in questione.

In particolare gli atti deliberativi devono indicare:

a) la dotazione organica complessiva;

b) la dotazione organica vigente per i posti da trasformare;

c) il maggiore costo richiesto per la trasformazione;

d) ove trattasi di personale sanitario ausiliario, le variazioni che si verificano nel tempo minimo di assistenza al malato;

e) il parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale, ove trattasi di servizio igienico organizzativo e di diagnosi e cura;

f) copia del verbale della consultazione delle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 5.

Procedure per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi

Gli enti di cui all'art. 1 che intendono realizzare nuove strutture, istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi devono comprovare, nella relativa deliberazione, la sussistenza delle condizioni derogative di cui al precedente art. 1.

In particolare gli atti deliberativi devono indicare:

a) i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento dei nuovi presidi;

b) la dotazione organica del personale occorrente;

c) le spese di impianto, il costo annuo di servizio;

d) l'eventuale inesistenza di analoghi presidi presso ospedali viciniori.

Ed essere accompaganti da:

e) relazione del direttore sanitario sulla necessità e rispondenza a specifiche ed inderogabili esigenze assistenziali del nuovo presidio;

f) copia del parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale;

g) copia del verbale della consultazione delle organizzazioni sindacali interessate.

Nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, gli atti deliberativi dovranno essere corredati dalla documentazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*), nonchè della deliberazione del consiglio di amministrazione della università attestante la rispondenza dei nuovi presidi ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

Art. 6.

Disposizione finale

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. **40.**

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. **41.**

Istituzione del comitato regionale di coordinamento dei trasporti.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare il coordinamento tra i programmi degli enti e delle amministrazioni, che gestiscono i servizi pubblici di trasporto o effettuano interventi nel campo dei trasporti sul territorio regionale, secondo gli indirizzi della programmazione regionale, è istituito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti.

Il comitato ha in particolare il compito di:

formulare pareri sui piani e i progetti elaborati dalla giunta regionale, dagli enti locali, dalle aziende di trasporto e dalle ferrovie dello Stato e proposte per una loro armonizzazione;

svolgere funzione consultiva nei confronti della giunta regionale per le scelte amministrative che riguardano la rete dei servizi di concessione regionale;

formulare proposte per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i servizi di concessione regionale e i servizi che dipendono da amministrazioni statali e da Enti locali;

formulare proposte e pareri, da avanzare nella sede competente, nei riguardi di infrastrutture interessanti la viabilità, la circolazione regionale e il trasporto merci.

Art. 2.

Il comitato è formato da:

il presidente della giunta regionale;

gli assessori della giunta regionale competenti nei settori dei trasporti, della programmazione, dell'urbanistica e della viabilità;

i presidenti delle amministrazioni provinciali o assessori da loro delegati;

il direttore del compartimento di Torino delle ferrovie dello Stato;

il direttore del compartimento per il Piemonte dell'A.N.A.S.;

il sindaco di Torino, o assessore da lui delegato, e quattro rappresentanti della sezione regionale dell'A.N.C.I.;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

tre rappresentanti degli operatori economici;

nove esperti di economia e di tecnica dei trasporti nominati dal consiglio regionale con espressione del voto limitata a due terzi.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta o, in sua assenza, dall'assessore da lui delegato.

Per la validità dell'adunanza occorre la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

Art. 3.

Il comitato è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva della Regione.

Alle riunioni intervengono, su invito del presidente, funzionari di pubbliche amministrazioni o di enti di trasporto ed esperti, su specifici argomenti in discussione.

Art. 4.

Al comitato sono attribuite, per le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, le funzioni consultive già attribuite alla commissione interministeriale di cui all'art. 12

della legge 14 giugno 1949, n. 410, all'art 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e all'art 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

Per l'espletamento di queste funzioni il comitato è integrato da:

un rappresentante del CRIPEL;
un rappresentante dell'ANAC;
un rappresentante della FENIT;
il funzionario regionale responsabile della direzione compartimentale trasporti in concessione.

Art. 5.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica quanto il consiglio regionale e viene ricostituito in occasione del rinnovo del consiglio regionale.

Art. 6.

Ai membri del comitato, non appartenenti all'amministrazione regionale e non residenti nel comune di Torino, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 5.000.000 annui, si provvede con lo stanziamento iscritto nel cap. 53 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e con gli stanziamenti che saranno iscritti nel cap. 53 del bilancio di ciascuno degli anni 1975 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 42.

Regolamentazione delle iscrizioni in appositi ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti ammessi all'assistenza ospedaliera non assistibili da enti o casse mutue

I soggetti non assistibili dagli enti o casse mutue anche aziendali, residenti nel territorio della regione Piemonte, possono ottenere l'assistenza ospedaliera con l'iscrizione in appositi ruoli mediante pagamento di un importo pari alla spesa media capitaria annua, di cui al successivo art. 7.

Tale iscrizione è operante per un triennio con decorrenza dalla data della richiesta. L'esazione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione dell'imposte dirette ed e affidata, con apposita convenzione, alle esattorie delle rispettive giurisdizioni le quali devono versare le somme riscosse allo Stato che le assegna al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n 386.

Art. 2.

Iscrizione negli appositi ruoli

I soggetti non assistibili dagli enti o casse mutue che intendono usufruire dell'assistenza ospedaliera devono chiedere, con istanza diretta al presidente della giunta regionale, l'iscrizione negli appositi ruoli di cui all'art. 1.

La richiesta di iscrizione nei ruoli comporta il pagamento della quota capitaria dovuto per l'anno in corso alla data della richiesta.

L'assistenza ospedaliera è erogata ai richiedenti dal giorno della presentazione della domanda.

Qualora la domanda venga presentata nel corso dell'anno, il pagamento dovuto per detto anno corrisponderà a tanti dodicesimi quanti saranno i mesi successivi alla domanda, compreso quello della presentazione.

Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano in territorio nazionale, l'importo è commisurato al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario. Per detti lavoratori l'iscrizione nei ruoli in questione è operante soltanto per tale periodo.

Art. 3.

Compilazione domanda d'iscrizione

La domanda d'iscrizione contenente nome e cognome, data e luogo di nascita, professione o mestiere, luogo di residenza, nonchè l'impegno di pagare la quota capitaria per un triennio, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e, in caso di minori o interdetti, dall'esercente la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, in mancanza del quale la stessa non potrà essere presa in considerazione.

La domanda dovrà essere inoltrata all'amministrazione regionale anche tramite gli enti ospedalieri che ne cureranno, sotto la responsabilità del funzionario preposto alla ricezione delle domande, la tempestiva trasmissione all'amministrazione regionale.

La domanda sarà presentata in duplice esemplare di cui uno restituito dall'ufficio ricevente con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.

La mancata presentazione della domanda non può consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza. In tal caso la presentazione della domanda ha effetto dal momento del ricovero. Il ricoverato, prima del dimissionamento, o gli eredi in caso di decesso, devono essere resi edotti del diritto del ricovero all'iscrizione, con effetto retroattivo, nei ruoli di cui alla presente legge.

Art. 4.

Attestato del diritto alle prestazioni ospedaliere ai richiedenti l'iscrizione nei ruoli

Ai richiedenti l'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1, l'amministrazione regionale rilascia apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera gratuita.

Art. 5.

Compilazione ruoli

I ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue devono essere compilati distintamente per comuni di residenza interessati.

I ruoli, per ciascun scritto, devono contenere: nome e cognome dell'iscritto, data e luogo di nascita, indirizzo, importo, singola quota capitaria ripartito in sei rate bimestrali, nonchè il riepilogo generale.

Art. 6.

Esecutività dei ruoli e consegna agli esattori

I ruoli di iscrizione dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue, vistati dal presidente della giunta regionale, sono resi esecutivi dall'intendente di finanza.

Successivamente l'amministrazione regionale provvede, previa stipulazione di apposta convenzione, alla trasmissione dei ruoli all'esattore competente per territorio per la riscossione e per il conseguente versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato al fine della loro assegnazione al fondo nazionale ospedaliero.

Art. 7.

Pagamento quota capitaria per iscrizione nei ruoli

I soggetti non assistibili da enti o casse mutue che chiedono l'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1, devono pagare per l'anno 1975 la quota capitaria pari all'importo della spesa media annua rilevata dall'INAM per l'anno 1974.

Per gli anni 1976 e 1977 la quota capitaria di cui sopra, sarà maggiorata o ridotta di una quota percentuale pari alle variazioni del costo medio della degenza verificatasi nella regione Piemonte durante ciascuno degli anni precedenti e sarà determinata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Cancellazione dai ruoli

La cancellazione anticipata dai ruoli di cui all'art. 1 può essere consentita soltanto nei seguenti casi:

a) quando l'iscritto abbia acquisito il diritto alle prestazioni sanitarie da parte di un ente o cassa mutua;

b) quando l'iscritto viene a trovarsi in condizioni economiche, per le quali ha diritto all'assistenza sanitaria gratuita, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del regio decreto 19 luglio 1906, n. 466, nonchè degli articoli 4 e 5 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed è iscritto nei relativi elenchi del comune di residenza;

c) in caso di morte dell'iscritto.

La cancellazione dai suddetti ruoli è effettuata su richiesta dell'iscritto o degli aventi causa in caso di morte, o anche d'ufficio, accertata l'esistenza delle condizioni di cui sopra.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 43.

Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1974.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripartizione del fondo nazionale

Lo stanziamento assegnato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, viene ripartito tra gli enti ospedalieri sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli della presente legge.

In sede di ripartizione una quota del fondo sarà utilizzata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione degli altri compiti connessi con il trasferimento alla Regione della assistenza ospedaliera.

Art. 2.

Classificazione delle spese e delle entrate degli enti ospedalieri

Le spese e le entrate degli enti ospedalieri sono raggruppate nelle seguenti classi:

classe 1ª: costi fissi;
classe 2ª: costi variabili;
classe 3ª: costi residui;
classe 4ª: costi speciali;
classe 5ª: oneri compensativi delle entrate;
classe 6ª: poste rettificative dei costi fissi;
classe 7ª: poste rettificative dei costi variabili;
classe 8ª: entrate detraibili;
classe 9ª: entrate speciali.

Il piano dei conti per la redazione del bilancio di previsione degli enti ospedalieri di cui all'allegato *A* della presente legge, definisce la classe di appartenenza per ciascun capitolo del bilancio.

Art. 3.

Criteri per la determinazione della quota di riparto

La quota di riparto dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge è costituita dalla somma degli importi destinati al finanziamento dei:

a) costi fissi;
b) costi variabili;
c) costi residui;
d) costi speciali.

Per le voci di cui ai punti *a*) e *b*) devono essere portate in detrazione anche le poste rettificative ad esse imputabili.

Gli importi di cui ai punti *a*) e *b*) (previa detrazione di cui al comma precedente), *c*) e *d*), devono essere diminuiti delle entrate detraibili al netto degli oneri compensativi ad esse imputabili nonchè delle entrate speciali

Art. 4.

Modalità per la determinazione dei costi fissi

La misura della quota regionale per il finanziamento dei costi fissi è determinata in base al numero dei posti letto accertato annualmente per ciascun ente ospedaliero moltiplicato per il relativo coefficiente.

La giunta regionale determina, i coefficienti annui relativi ai costi fissi, differenziati per le diverse divisioni.

Art. 5.

Modalità per la determinazione dei costi variabili

La misura della quota regionale destinata al finanziamento dei costi variabili e stabilita in modo diverso per i degenti acuti e per gli altri ricoverati.

I corrispondenti coefficienti sono determinati:

1) per gli acuti in base ai parametri che la giunta regionale fisserà annualmente tenendo conto del numero dei ricoverati, dell'indice di occupazione di posti letto e della durata media della degenza nonchè dei ricoverati in specifiche divisioni;

2) per gli altri ricoverati sulla base dei rispettivi costi riferiti ad una giornata di degenza, differenziati per le diverse categorie di ricoverati.

La quota regionale per il finanziamento dei costi variabili sarà individuata:

a) per i malati acuti moltiplicando il relativo coefficiente per il numero dei ricoveri;

b) per gli altri ricoverati moltiplicando il relativo coefficiente per il numero delle giornate di degenza.

Art. 6.

Modalità per il finanziamento dei costi residui

La misura della quota regionale da destinare al finanziamento dei costi residui è determinato in base ad una percentuale, stabilita annualmente dalla giunta regionale, che verrà applicata alla somma degli importi assegnati ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

Altri elementi integrativi per il finanziamento

I coefficienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 e la percentuale di cui al precedente art. 6 sono suscettibili di integrazioni con fattori correttivi in conseguenza della variazione dei costi derivanti dalla localizzazione territoriale dei singoli presidii ospedalieri e di altri elementi.

La determinazione dei coefficienti e dei fattori correttivi viene effettuata sulla base dei dati preventivi e dei consuntivi degli enti ospedalieri, nonchè mediante indagini campionarie atte a determinare il costo dell'assistenza ospedaliera.

Entro trenta giorni dalla data in cui viene comunicato l'importo dello stanziamento di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 20 della legge 17 aprile 1974, n. 386, determina la misura dei coefficienti e della percentuale previsti rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6 e provvede all'assegnazione della quota di riparto spettante a ciascun ente ospedaliero.

Art. 8.

Criteri per il finanziamento ad altri enti

Agli enti ospedalieri di cui all'art. 65 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè alle infermerie non erette in enti ospedalieri, potrà essere assegnata una quota di riparto in base ai costi effettivi, qualora questi risultino inferiori a quelli espressi dai rispettivi coefficienti.

Art. 9.

Criteri per la formazione dei bilanci

Entro il mese di ottobre l'amministrazione regionale comunica a ciascun ente ospedaliero la quota di riparto per l'anno successivo, calcolata sulla base dei criteri indicati ai precedenti articoli, ad esso attribuita in via provvisoria per il finanziamento dei costi correlativi.

Entro il mese di novembre gli enti ospedalieri deliberano il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo, da redigersi secondo il piano dei conti e le modalità indicate nell'allegato *A* alla presente legge.

La quota di riparto indicata al primo comma del presente articolo viene iscritta al cap. 201.01.

L'eventuale eccedenza dei costi speciali rispetto alla somma delle entrate detraibili, al netto degli oneri compensativi ad esse imputabili, e delle entrate speciali, viene iscritta nella misura in cui tale eccedenza non sia finanziabile tramite la quota di riparto di cui al primo comma al cap. 304.01.

L'eventuale eccedenza delle entrate rispetto alle spese, viene iscritta al cap. 614.01 « Fondi di riserva ».

L'eventuale eccedenza della somma dei costi fissi, dei costi variabili e dei costi residui rispetto alla quota di riparto di cui al primo comma, viene iscritta al cap. 201.01-*bis*, con oggetto « Quota di riparto integrativa gestione corrente ».

E' escluso il ricorso a finanziamenti straordinari per conseguire il pareggio di bilancio.

Art. 10.

Procedura per il controllo sui bilanci

Il bilancio deve essere sottoposto all'esame del competente organo regionale di controllo ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed una copia di esso deve essere trasmessa alla giunta regionale.

L'organo regionale di controllo esaminerà i bilanci preventivi degli enti ospedalieri sulla base della rispettiva « quota » assegnata, da parte dell'amministrazione regionale, ai sensi dello art. 7 e delle eventuali assegnazioni integrative di cui all'art. 12 della presente legge.

Art. 11.

Esercizio provvisorio degli enti ospedalieri

Fino alla intervenuta esecutività delle deliberazioni di bilancio le amministrazioni ospedaliere potranno impegnare e ordinare, per ogni mese o frazione di esso, spese correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata nel bilancio preventivo dell'esercizio precedente, oltre a quelle aventi carattere pluriennale.

Art. 12.

Modalità per l'integrazione dei bilanci

Nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 9 della presente legge, l'ente ospedaliero allega al bilancio una relazione illustrativa dei motivi che hanno determinato una eccedenza di costi speciali rispetto alla somma delle entrate speciali e delle entrate detraibili, nonchè il dettaglio analitico del programma delle spese in conto capitale di cui ai capitoli costituenti le categorie 701, 702 e 703.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 9 della presente legge, l'ente ospedaliero deve elaborare un analitico programma di ristrutturazione dei servizi per la progressiva eliminazione delle cause che provocano costi di gestione superiori alla norma, al fine di pervenire, entro un determinato periodo di tempo, al contenimento del costo dell'assistenza prestata nei limiti della quota di riparto.

La giunta regionale determina annualmente, vagliati tali programmi nei limiti di stanziamento disponibili, l'entità della eventuale quota di riparto integrativa alla luce dei programmi di cui ai precedenti commi.

Gli enti ospedalieri devono presentare, allegata ai bilanci di previsione per gli esercizi interessati al programma di ristrutturazione, una relazione analitica dei provvedimenti adottati per l'attuazione del programma medesimo, dei risultati conseguiti e delle eventuali modifiche.

Art. 13.

Erogazione delle quote assegnate

La giunta regionale erogherà, entro il giorno 20 di ciascun mese, rate di acconti non superiori ad un dodicesimo delle quote attribuite in via provvisoria a ciascun ospedale.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie e contabili

Ai fini dell'attuazione delle presente legge, la quota di riparto che risulterà assegnata alla regione Piemonte sul fondo nazionale di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sarà interamente iscritto in apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa, saranno istituiti appositi capitoli per l'erogazione delle quote di riparto assegnate agli enti ospedalieri, per le spese di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 15.

Norma transitoria

In via transitoria la giunta regionale è autorizzata a disporre con proprie deliberazioni, in attesa del riparto di cui all'art. 1 della presente legge, l'erogazione agli enti ospedalieri di acconti mensili, nonchè l'assunzione degli altri oneri di cui all'art. 1.

Art. 16.

Disposizione finale

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1975. Ciascun ente ospedaliero deve adottare la deliberazione concernente il bilancio di previsione per l'esercizio 1975 entro il 31 dicembre 1974.

OBERTO TARENA

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. **44**.

Concessione di un contributo annuo agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di assicurare un regolare sviluppo della attività scientifico-culturale degli Istituti storici della Resistenza formalmente costituiti ed operanti in Piemonte e l'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino, stanzia annualmente in bilancio la somma di lire 60 milioni.

Art. 2.

La giunta regionale assegna annualmente, con atto deliberativo, un contributo finanziario di lire 5 milioni ai singoli enti di cui all'articolo precedente per le loro esigenze funzionali.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare per gli affari istituzionali, assegna annualmente, con atto deliberativo, un contributo integrativo sulla somma residua, il cui ammontare verrà determinato per ciascun ente, sulla base delle attività di ricerca e di studio effettuate nel corso dell'anno.

A tal fine gli Istituti storici della Resistenza formalmente costituiti ed operanti in Piemonte e l'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino, trasmettono alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui programmi di attività.

Qualora, in base ai programmi presentati dai singoli enti, emergono esigenze immediate di finanziamento, potranno essere corrisposti, con atto deliberativo della giunta regionale, acconti non superiori a lire 2 milioni.

Art. 4.

Per l'anno 1974 il contributo sarà erogato in unica soluzione, sulla base dell'attività svolta da ciascun ente nel corso dell'anno.

Art. 5.

All'onere annuo di L. 60.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1974 mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 304, con la denominazione « Contributo agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino » e con lo stanziamento di L. 60.000.000.

Nel bilancio dell'anno 1975 ed in quello degli anni successivi, sara iscritto il cap. 304, con la denominazione e con lo stanziamento di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 45.

Disposizioni finanziarie per l'acquisto della sede del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzato l'utilizzo di una quota di L. 3.432.251.000 dello avanzo finanziario accertato alla chiusuura dell'esercizio 1972, in base al relativo rendiconto, ai fini dell'acquisto di un immobile, palazzo Lascaris, in Torino, via Alfieri n. 15, con annessi arredamenti ed attrezzature, per la sede del consiglio regionale del Piemonte.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno conseguentemente istituiti:

il cap. 1039 con la denominazione « Spesa per l'acquisto di un immobile destinato a sede del consiglio regionale del Piemonte, con gli annessi uffici e servizi », con lo stanziamento di 3 miliardi e 230 milioni;

il cap. 1049, con la denominazione « Spesa per l'acquisto di arredamenti e di attrezzature per la sede del consiglio regionale del Piemonte » e con la dotazione di L. 202.251.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1974

OBERTO TARENA

(653)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1974, n. 50.

Intervento della provincia di Trento per la promozione di un programma biennale di iniziative celebrative del trentesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione nell'affermazione delle tradizioni autonomistiche delle popolazioni trentine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia di Trento, nella fedeltà operante alla Carta costituzionale, riconosce ed afferma, in attuazione dei principi espressi nello Statuto di autonomia, il preminente interesse della tutela e della valorizzazione del patrimonio della Resistenza antifascista; promuove e favorisce, per il trentesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione, un programma biennale di iniziative tendenti a consolidare e riproporre nella attuale situazione storica questo fecondo patrimonio del popolo italiano e ad approfondire il ruolo politico, culturale e sociale sostenuto dai trentini nella lotta al fascismo, nella resistenza e nella difesa ed affermazione degli ideali autonomistici.

Art. 2.

Il programma comprende:

a) pubblicazione di studi e saggi sulla lotta di liberazione nel Trentino;

b) iniziative per la diffusione della conoscenza storica della Resistenza nella scuola di ogni ordine e grado;

c) premi per studi e tesi di laurea sulla storia della Resistenza nel Trentino;

d) promozione di attività cinematografiche e teatrali mediante premi e contributi;

e) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;

f) promozione di convegni di studio e di viaggi di testimonianza nei luoghi esemplari della barbarie nazifascista;

g) promozione di iniziative e manifestazioni secondo lo spirito dell'art. 1, anche di intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili;

h) partecipazione e sostegno anche finanziario ad iniziative degli istituti storici della Resistenza, associazioni ed altri enti e istituti che perseguono fini analoghi a quelli della presente legge o che comunque concorrono a realizzare gli scopi previsti dall'art. 1;

i) promozione di inchieste locali aventi come fine la ricercà e la conoscenza dei preoccupanti fenomeni di violenza eversiva contrastanti con lo spirito e la prassi della democrazia.

Art. 3.

Per la definizione ed attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito un « Comitato provinciale per il trentesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione ».

Esso ha sede presso la provincia e rimane in carica sino al 31 dicembre 1975.

Art. 4.

Il comitato di cui ai precedenti articoli è composto:

a) dal presidente della giunta provinciale o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato;

b) da un rappresentante di ciascun partito presente nel consiglio provinciale che si riconosce esplicitamente negli ideali della Resistenza e negli scopi della presente legge;

c) dalle medaglie d'oro e d'argento della Resistenza, viventi e residenti in provincia di Trento;

d) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni partigiane ANPI, FIVI, FIAP e ANPPIA;

e) da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale trentina CGIL, CISL e UIL;

f) da un rappresentante per ciascuno dei consigli comunali ove si verificarono i più significativi episodi di lotta durante la Resistenza e cioè: Trento, Rovereto, Riva, Arco, Castel Tesino, Cavalese e Folgaria;

g) da un rappresentante del museo del Risorgimento della lotta per la libertà e da un rappresentante dell'Istituto trentino di studi storici;

h) dal rettore della libera Università degli studi di Trento;

i) da persone particolarmente significative nell'ambito della cultura e della politica che dettero il loro contributo di pensiero ed azione alla lotta per la libertà e per l'autonomia.

Presiede il comitato il presidente della giunta provinciale che si avvale di un esecutivo nominato tra i componenti del comitato stesso per l'attuazione delle decisioni che vengono assunte.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge i partiti, le associazioni partigiane, le organizzazioni sindacali, gli enti locali e gli istituti culturali di cui al precedente art. 4 devono far pervenire le loro segnalazioni al presidente del comitato.

I componenti di cui alle lettere *c*) ed *i*) dell'art. 4, vengono designati dal presidente e dall'esecutivo.

Il comitato è convocato su iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'ufficio di componente del comitato è gratuito.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L. 30.000.000 annui per la durata di due anni a partire dall'esercizio finanziario 1974.

I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

La somma di cui all'art. 6 viene assegnata al comitato che provvede alla sua utilizzazione secondo gli scopi dell'art. 2.

Il comitato ad avvenuta attuazione dei programmi, presenta alla giunta provinciale il consuntivo delle spese accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

Art. 8.

Eventuali enti, istituti, associazioni e singoli che intendano chiedere contributi finanziari per la realizzazione di iniziative che abbiano gli stessi scopi di cui all'art. 1, debbono presentare domanda e relativo programma al comitato, entro la fine del febbraio 1975.

E' in facoltà dell'esecutivo, in ottemperanza delle decisioni assunte dal comitato, erogare anticipatamente il 50 per cento del contributo assegnato mentre la rimanente parte viene liquidata sulla base della documentazione finale di spesa.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 - dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . L. 30.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 942 - categ. III. — Fondo per l'assegnazione al comitato provinciale per il trentesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione di somme per l'attuazione di un programma di iniziative celebrative . . . . . . L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(441)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1974, n. **51.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1975 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1975, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, approvati con legge provinciale 19 agosto 1974, n. 6, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1975.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 30 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(442)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1974, n. **55.**

Modificazione alla legge regionale 10 luglio 1974, n. 28: « Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 182 *del* 21 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 9 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28, è così modificato:

« Per far fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 7 della presente legge, è disposta l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dall'esercizio 1974 e per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui, comunque non superiore ai trenta anni, di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento annuo di lire 100 milioni.

Qualora la Regione debba intervenire nel pagamento delle rate d'ammortamento, secondo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 7, oltre il limite delle somme stanziate nel fondo di garanzia dell'esercizio di competenza o conservate tra i residui, con deliberazione di giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sarà disposta la necessaria integrazione del fondo stesso mediante prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

Per l'esercizio finanziario 1974, all'onere di L. 100.000.000 la amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 dicembre 1974

FANTI

(438)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1974, n. **56**.

Erogazione all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.a., di un contributo di lire un miliardo per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 183 *del* 21 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, a norma dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44. un contributo di L. 1.000.000.000 all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio « E.R.V.E.T. - S.p.a. », per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

Art. 2.

Il contributo, di cui al precedente articolo, dovrà essere utilizzato:

a) per la predisposizione di aree industriali attrezzate da realizzarsi attraverso la partecipazione a iniziative dei comuni volte all'acquisizione di terreni; la promozione di centri per servizi sociali collettivi; l'installazione di impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente nelle suddette aree attrezzate;

b) per il finanziamento attraverso programmi operativi approntati dall'E.R.V.E.T., secondo le indicazioni della Regione, di programmi di ricerca scientifica e tecnologica applicata nei diversi comparti produttivi;

c) per l'attività di servizio a favore delle imprese nei campi dell'assistenza tecnica generale, dell'assistenza creditizia e delle attività promozionali e di mercato.

Alla concessione del contributo per l'esercizio 1974 provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.

Art. 3.

All'onere di L. 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dello art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 e la riduzione per pari importo del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio medesimo, sul quale è stata prevista la quota per l'anno 1974 dei fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo spettante alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 1.000.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 70060. — Contributo all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. S.p.a., per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali (c.n.i.) - (titolo II, sezione 4ª, categoria 11ª, rubrica 9ª) . . . . L. 1.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 dicembre 1974

FANTI

(439)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1974, n. **57**.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1974 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 185 *del* 30 *dicembre* 1974)

(440)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750520)